

Civile Ord. Sez. 6 Num. 5231 Anno 2022

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

Data pubblicazione: 17/02/2022

ORDINANZA

sul ricorso 34435-2019 proposto da:

FRANCESCA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
, 44, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO
, rappresentata e difesa dall'avvocato PASQUALE
;

- *ricorrente* -

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE 190,
presso lo studio dell'avvocato ANNA MARIA ROSARIA ,
che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VITO
;

- *controricorrente* -

contro

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

10722
/1

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA

;

- intimata -

avverso la sentenza n. 801/2019 del TRIBUNALE di NOLA, depositata l'08/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA

1. Francesca convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Sant'Anastasia, l'Università degli studi Suor Orsola di Napoli e la s.p.a. Poste italiane, chiedendo che fossero condannate al risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo col quale le era stata consegnata una lettera raccomandata proveniente dall'Università.

Espose, a sostegno della domanda, che il ritardo nella consegna le aveva impedito di partecipare alle prove del concorso bandito dall'Università per il conseguimento di un dottorato di ricerca.

Si costituirono in giudizio entrambe le parti convenute, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Giudice di pace ritenne che l'Università fosse esente da colpa, avendo inviato la raccomandata nel rispetto del termine di quindici giorni antecedenti la data fissata nel bando di concorso; mentre la s.p.a. Poste Italiane era da considerare unica responsabile del ritardo (la lettera era arrivata in data 5 gennaio 2008, mentre la data dello scritto era fissata per il 20 dicembre 2007). Ciò nonostante, il Giudice di pace rigettò la domanda, rilevando che l'attrice non aveva fornito alcuna prova delle sue reali possibilità di vincere il concorso, non indicando né provando il numero dei candidati e il risultato finale delle prove. Per cui non era stato dimostrato il c.d. danno da perdita di *chance*.

2. La pronuncia è stata impugnata dall'attrice soccombente e il Tribunale di Nola, con sentenza dell'8 aprile 2019, ha rigettato il gravame, ha confermato la pronuncia di primo grado ed ha condannato l'appellante al pagamento delle spese del grado.

Ha osservato il Tribunale che la sentenza del Giudice di pace meritava integrale condivisione, perché la non aveva provato in alcun modo la fondatezza della *chance* perduta, cioè non aveva dimostrato di avere qualche effettiva possibilità di vincere il concorso al quale non aveva potuto partecipare a causa del disguido postale.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Nola ricorre Francesca con atto affidato ad un solo motivo.

Resiste la s.p.a. Poste italiane con controricorso.

L'Università degli studi Suor Orsola Benincasa non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-*bis* cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta *error in iudicando* e violazione e falsa applicazione di norme di diritto, sul rilievo che la sentenza avrebbe dovuto accogliere la domanda risarcitoria.

Sostiene la ricorrente che la *chance* consiste nella concreta ed effettiva possibilità di conseguire un bene della vita. Nella specie, la ricorrente ricorda che l'Università l'aveva ammessa alle prove del concorso, riconoscendole il possesso dei requisiti richiesti dal bando, per cui l'impossibilità di partecipare alle prove concorsuali era di per sé ragione idonea a determinare la perdita di una possibilità ed il conseguente diritto al risarcimento del danno. Quanto, poi, alla mancata indicazione del numero dei partecipanti alla prova e del

contenuto della stessa, la ricorrente rileva trattarsi di dati ai quali ella non aveva la possibilità di accedere.

1.1. Il motivo non è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la perdita di *chance* costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale, ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza (sentenza 30 settembre 2016, n. 19604); ed ha anche affermato che tale perdita implica la sussistenza *ex ante* di concrete e non ipotetiche possibilità di conseguire vantaggi economici apprezzabili, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito (sentenza 29 novembre 2016, n. 24295). Nella materia specifica dei concorsi, è stato parimenti affermato che l'espletamento di una procedura concorsuale illegittima non comporta di per sé il diritto al risarcimento del danno da perdita di *chance*, occorrendo che il dipendente provi il nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale ed il suddetto danno in termini prossimi alla certezza, essendo insufficiente il mero criterio di probabilità quantitativa dell'esito favorevole (sentenza 9 maggio 2018, n. 11165; in argomento v. pure l'ordinanza 15 ottobre 2018, n. 25727).

La sentenza impugnata, correttamente richiamando la giurisprudenza di questa Corte, ha affermato che la _____ avrebbe dovuto fornire qualche elemento ulteriore allo scopo di dimostrare la fondatezza della domanda, quali il numero dei partecipanti, il risultato delle prove e la presenza di elementi dai quali desumere che la sua partecipazione agli esami avrebbe avuto ragionevoli probabilità di condurre al successo. La sentenza ha osservato che tale prova non era stata fornita, né il

ricorso aggiunge qualcosa al quadro probatorio già esaminato in sede di merito. La censura si limita, in pratica, a sostenere che la semplice mancata partecipazione conseguente al tardivo recapito della lettera sarebbe motivo sufficiente a giustificare il risarcimento del danno, in tal modo dimostrando, tra l'altro, di non cogliere la *ratio decidendi* della sentenza impugnata.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono, inoltre, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte *rigetta* il ricorso e *condanna* la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 2.200, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 1° dicembre 2021.

Il Presidente

Λ